

Parte Speciale 13

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
2	Aggiornamento	
3	...	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
0	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	26/07/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	21/12/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	16/06/2020

Di seguito si fornisce un elenco di quei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 che, per la natura e/o per la tipologia, presentano ad oggi un livello di rischio irrilevante per la Società.

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITA' /PROCESSO A RISCHIO	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01	LIVELLO DI RISCHIO
<p><u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ex art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01</u> Art. 583 bis c.p.</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote ▪ Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e revoca dell'accreditamento per l'ente privato <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>	<p>IRRILEVANTE</p>
<p><u>I REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE PUBBLICO ex art. 25 quater D.Lgs. 231/01</u> Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 quote a seconda delle ipotesi delittuose, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. 	<p>IRRILEVANTE</p>

<p>Art. 270 <i>ter</i> c.p. - Assistenza agli associati Art. 270 <i>quater</i> c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 <i>quinquies</i> c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 <i>sexies</i> c.p. - Condotte con finalità di terrorismo. Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. Art. 280 bis c.p. : Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Art. 289 <i>bis</i> c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Art. 302 c.p. : Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. I reati di cui alla Convenzione di New York</p>		<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>	
<p><u>I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ex art. 24 ter D.Lgs. 231/01</u> Art. 416 c.p. : Associazione per delinquere. Art. 416 bis c.p. : Associazione di tipo mafioso anche straniera Art. 416 ter c.p. : Scambio elettorale politico - mafioso</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<p>Per i delitti di cui agli artt. 416,VI comma, 416bis, 416ter e 630:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Per i delitti di cui all'art. 406(escluso il VI comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 	<p>IRRILEVANTE</p>

<p>Art. 630 c.p. : sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 : Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 407, II comma, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma III, della legge 18 aprile 1975 n. 110</p>		<p>800 quote</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>	
<p><u>I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ex art. 25 bis D.Lgs. 231/01</u> Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Art. 454 c.p.: Alterazione di monete. Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 800 quote a seconda delle ipotesi delittuose, per le quali in alcuni casi sono previste riduzioni di 1/3. 	<p>IRRILEVANTE</p>

<p>falsificate. Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni. Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</p>			
<p><u>I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE ex art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01</u> Art. 600 c.p. - riduzione in schiavitù Art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile Art. 600 ter c.p. - pornografia minorile Art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico</p>	<p>Attualmente si ravvisa come potenzialmente rilevante, seppur con un livello rischio basso, il solo delitto di cui all'art. 603 bis c.p., per il quale si individuano le seguenti aree a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del personale ▪ Gestione dei contratti con 	<p>Per i delitti di cui agli artt. 600,601 e 602 e 603 bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote; ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Per i delitti di cui agli artt. 600 bis primo comma, 600 ter primo e</p>	<p>BASSO-IRRILEVANTE</p>

<p>Art. 600 quater¹ c.p. - pornografia virtuale</p> <p>Art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>Art. 601 c.p. - tratta o commercio di schiavi</p> <p>Art. 602 c.p. - alienazione e acquisto di schiavi</p> <p>Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>Art. 609 undecies c.p. - adescamento di minorenni</p>	<p>fornitori e appaltatori</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della sicurezza <p>Non si ravvisano altre aree a rischio in riferimento alle rimanenti fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquies.</p>	<p>secondo comma, 600 quater¹ e 600 quinquies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Per i delitti di cui agli artt. 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma, 600 quater e 609 undecies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. <p>Se l'ente aveva quale scopo unico o prevalente la commissione di uno dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>	
<p><u>RAZZISMO E XENOFOBIA ex art. 25 terdecies D.LGS. 231/01:</u></p> <p>Art. 604 bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote ▪ Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>	IRRILEVANTE

<p><u>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI ex art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01</u></p> <p>Art. 1 ex Legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive</p> <p>Art. 4 ex Legge 401/1989 - Esercizio abusivo di attività gioco o di scommessa</p>	<p>Attualmente non si ravvisano aree a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"> a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 260 quote. Nei casi di condanna per delitti, si applicano le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	IRRILEVANTE
--	---	---	-------------

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente "EPP") coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati sopra citati, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

E' inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le leggi applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a

conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Per la prevenzione del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. si ribadisce l'**obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le normative applicabili, con particolare riferimento alle leggi giuslavoristiche ed in materia di tutela della sicurezza;
- rispettare tutte le procedure interne adottate, con particolare riferimento a quelle attinenti la gestione del personale, la gestione dei rapporti con fornitori e appaltatori e la gestione della sicurezza;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.